REGOLAMENTO DISCIPLINARE

2025 - 2026

Art. 1 - Principi introduttivi e rinvii normativi

(1) Il presente Regolamento è adottato in conformità: – al DPR 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; – al DPR 21 novembre 2007, n. 235, di modifica e integrazione del DPR n. 249/1998; – alla deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 2523 del 21 luglio 2003, recante lo Statuto dello Studente e della Studentessa della Provincia autonoma di Bolzano; – alla legge 17 maggio 2024, n. 150, e al DPR 134/2025, nei limiti del loro recepimento nell'ordinamento scolastico provinciale; – alla Nota dell'Intendenza scolastica italiana della Provincia autonoma di Bolzano del 23 ottobre 2025, recante indicazioni applicative per l'anno scolastico 2025/2026; – alla Nota ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, in materia di utilizzo dei dispositivi digitali nel secondo ciclo di istruzione.

(2) Il Regolamento è specificamente conforme alle disposizioni dello "Statuto dello Studente e della Studentessa", emanato con deliberazione nr. 2523 del 21 luglio 2003 dalla Giunta Provinciale di Bolzano relativamente agli espressi principi:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. I provvedimenti disciplinari devono quindi portare studentesse e studenti a riflettere sul proprio comportamento e farle/li maturare sul piano personale e delle relazioni con i compagni, con gli insegnanti e con tutte le componenti della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni disciplinari sono sempre **temporanee**, **proporzionate all'infrazione**, **ispirate al principio di gradualità** e, ove possibile, orientate alla **riparazione** del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente o della studentessa e non possono in alcun modo lederne la dignità.
- Il presente Regolamento è applicato in coerenza con la normativa nazionale vigente e con le disposizioni provinciali di recepimento, tenendo conto delle specificità dell'autonomia della Provincia autonoma di Bolzano e delle indicazioni fornite dall'Intendenza scolastica competente.

Il presente Regolamento individua: (I) i comportamenti più significativi che costituiscono mancanza disciplinare con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, (II) le sanzioni applicabili in caso di violazione, (III) gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Titolo I – Applicazione regolamentare, rilevanza disciplinare dei fatti e natura delle sanzioni

Art. 2 – Ambito di applicazione

(1) Il Regolamento si applica a comportamenti agiti all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze. L'istituzione scolastica si riserva di applicarlo anche in casi in cui l'infrazione venga commessa al di fuori dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze, a condizione che essa coinvolga soggetti della scuola e che i comportamenti messi in atto possano avere ripercussioni sui rapporti fra membri della comunità scolastica. A quest'ultima fattispecie appartengono a titolo esemplificativo atti ascrivibili alla dimensione del cyberbullismo, che per sua natura esula dagli spazi fisici e dai tempi della scuola. (2) Il Regolamento si applica a tutte le attività organizzate dalla scuola che si svolgono in orario extracurricolare e all'esterno dell'edificio scolastico (per esempio: uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). (3) Il Regolamento si applica inoltre a eventuali situazioni in cui le attività didattiche siano erogate a distanza, con l'utilizzo di strumenti digitali. (4) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche alle candidate/ai candidati esterne/i.

Art. 3 - Atti e fatti di rilevanza disciplinare

(1) Sono disciplinarmente rilevanti i comportamenti degli alunni/delle alunne che, secondo apprezzamento dell'organo deputato a comminare le sanzioni, rientrano nelle fattispecie delineate agli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dello studente e della studentessa, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2523 del 21 luglio 2003. (2) Dal presente regolamento sono individuati quali atti e fatti degli alunni/delle alunne disciplinarmente rilevanti (elencati **non secondo un ordine di progressiva gravità**) i comportamenti sanzionabili che rientrano nelle seguenti aree (si vedano anche le tabelle riportate nell'allegato A:

(2) Sono considerati rilevanti dal punto di vista disciplinare atti e fatti degli alunni/delle alunne che integrino fattispecie penalmente rilevanti.

Art. 4 -Criteri per la valutazione della gravità dei fatti

(1) Costituiscono elementi utili alla valutazione preventiva dei fatti da parte dell'organo irrogante, del Dirigente scolastico, ai fini della convocazione del Consiglio di classe, ovvero per la valutazione da parte del Consiglio di classe in sede di valutazione dei fatti ai fini dell'irrogazione di una sanzione superiore all'annotazione disciplinare i seguenti criteri:

a) la rilevanza penale degli obblighi violati;

b) la rilevanza dei diritti offesi ovvero degli obblighi violati, connessa all'entità del danno o al grado di pericolo causati;

c) l'età ed il grado di maturazione personale dello studente/della studentessa; -

d) l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza e di imprudenza, anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente/della studentessa;

e) la reiterazione dell'infrazione;

f) il concorso nella mancanza di più studenti/studentesse;

g) la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente/della studentessa;

h) il manifestare o in non manifestare da parte dello studente e della studentessa comportamenti indicanti resipiscenza rispetto ai fatti oggetto di sanzione, dal momento in cui i comportamenti vengono posti in atto o in altro momento dell'iter di procedura sanzionatoria.

(2) la reiterazione di infrazioni disciplinari, anche di specie diverse, può dare adito all'adozione della sanzione disciplinare corrispondente all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. (3) Le infrazioni disciplinari che cagionano il danneggiamento o la distruzione di beni della scuola comportano la sanzione accessoria del risarcimento del danno (per equivalente o in forma specifica).

(3) Tutti i provvedimenti disciplinari vengono comunicati per iscritto alla famiglia ovvero a chi esercita la potestà genitoriale o tutoria, rimettendo al prudente apprezzamento del Dirigente scolastico la scelta delle forme di comunicazione ritenute più opportune nei casi di particolare delicatezza.

(4) Contestualmente all'atto di determinazione delle sanzioni disciplinari l'organo competente a irrogare la sanzione determina, se possibile, l'attività a favore della comunità scolastica nella quale convertire la sanzione stessa, da offrire in alternativa al responsabile della mancanza disciplinare.

(5) In caso di opzione da parte dello/a studente/ssa in favore dell'attività alternativa e a fronte di una sua corretta e lodevole attuazione, l'organo irrogante può esprimere un giudizio riabilitante (in tutto o in parte) del/la responsabile.

(6) Nei casi di irrogazioni di sanzioni disciplinari corrispondenti all'esclusione temporanea da attività ovvero all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, contestualmente all'atto di determinazione delle sanzioni, l'organo irrogante decide altresì termini e modalità secondo cui lo/la studente/ssa dovrà mantenere i contatti con l'istituzione scolastica.

Art. 5 – Modalità di descrizione dei fatti e dei comportamenti rilevanti ai fini disciplinari

(1) Ogni provvedimento disciplinare deve essere fondato su una descrizione chiara, circostanziata e oggettiva dei fatti e dei comportamenti contestati, tale da consentire allo studente/alla studentessa di comprendere pienamente la condotta addebitata e di esercitare il proprio diritto di difesa. La descrizione dei fatti, contenuta nella annotazione disciplinare, nel verbale del Consiglio di classe o in ogni altro atto del procedimento disciplinare, deve attenersi ai seguenti criteri:

a) indicazione del tempo, del luogo e delle circostanze in cui i fatti si sono verificati;

b) descrizione dei comportamenti osservabili, evitando formulazioni generiche, valutative o stigmatizzanti;

c) distinzione tra fatti accertati e valutazioni dell'organo irrogante;

d) riferimento, ove possibile, alle norme del regolamento o dello Statuto che si assumono violate;

e) indicazione delle eventuali conseguenze arrecate a persone, cose o al regolare svolgimento dell'attività scolastica.

(2) Non costituiscono descrizione sufficiente dei fatti espressioni meramente assertive o valutative quali, a titolo esemplificativo: "comportamento scorretto", "atteggiamento provocatorio", "mancanza

di rispetto", "disturbo della lezione", se non accompagnate dalla puntuale descrizione delle azioni o omissioni concretamente poste in essere. La formulazione della descrizione deve rispettare la dignità della studentessa/dello studente, evitando giudizi sulla personalità, sulle intenzioni non dimostrate o sul valore morale del soggetto.
(3) Nei procedimenti che comportano sanzioni superiori al richiamo scritto, la descrizione dei fatti costituisce parte essenziale della motivazione del provvedimento disciplinare ed è riportata nel verbale dell'organo collegiale che ha deliberato la sanzione.

Art. 6 -Carattere educativo delle misure adottate

(1) Gli organi deputati a irrogare sanzioni disciplinari non possono mai derogare dal carattere educativo delle misure adottate. (2) L'annotazione disciplinare sul registro di classe e il verbale del Consiglio di classe, eventualmente convocato per una sanzione superiore, devono indicare con precisione gli elementi di fatto che evidenziano la condotta sanzionabile. (3) Il verbale del Consiglio di classe deve esplicitare compiutamente il giudizio dell'organo irrogante ed essere congruamente motivato. (4) Le sanzioni vanno portate a conoscenza degli/delle alunni/e e dei rispettivi genitori.

Art. 7- Tipologia delle attività alternative a favore della comunità scolastica

(1) All'atto della comunicazione della sanzione disciplinare – se oggettivamente possibile e qualora l'organo irrogante ne ravvisi un maggior carattere educativo – può essere offerta allo studente/alla studentessa la possibilità di convertire la sanzione (o parte di essa) in attività alternative: attività volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, danneggiati; eliminazione di situazioni di degrado dell'ambiente scolastico volontariamente provocate; attività da svolgersi nell'ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla scuola e altre attività a favore della comunità scolastica da stabilire caso per caso e in relazione alla gravità del fatto.
(2) È possibile strutturare attività solidali in strutture convenzionate, quali percorsi alternativi alla sospensione. I percorsi alternativi alla sospensione dalle lezioni costituiscono una modalità di realizzazione di interventi volti alla sensibilizzazione e rieducazione alle regole della comunità scolastica e alla cittadinanza responsabile, in quanto espressione della cultura della solidarietà e della partecipazione attiva.

Titolo II –Tipologia dei provvedimenti disciplinari ed organi competenti

Art. 8 – Tipologie di provvedimenti disciplinari e competenze

(1) Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente Regolamento danno luogo, ove le circostanze lo rendano possibile, a un **preventivo richiamo verbale**, che non costituisce provvedimento disciplinare.
(2) In relazione alla gravità della mancanza possono essere irrogate, in ordine di gravità crescente, le seguenti sanzioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto dello Studente e della Studentessa adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano con deliberazione della Giunta provinciale 21 luglio 2003, n. **2523**, e successive modifiche, nonché delle indicazioni applicative fornite dall'Amministrazione provinciale competente.

A. Provvedimenti disciplinari irrogati da organo non collegiale

a) richiamo scritto nel registro elettronico;

(1) *È una comunicazione che viene annotata dalla/dal docente che rileva l'infrazione sul registro elettronico sotto la voce RICHIAMI. Può riguardare mancanze nell'esecuzione di consegne scritte e/o orali, nella cura del materiale, atteggiamenti di disattenzione e disturbo al regolare svolgimento delle lezioni o in generale non consoni al contesto scolastico.* (2) *Nel caso delle studentesse/degli studenti minorenni, chi esercita la potestà genitoriale è tenuto a prendere visione del richiamo sul registro elettronico.* (3) *Ogni docente è direttamente responsabile del controllo delle proprie annotazioni sul registro elettronico.*

b) nota disciplinare nel registro elettronico.

(1) *È una comunicazione alla studentessa/allo studente e alla sua famiglia, che viene riportata sul registro elettronico sotto la voce NOTE DISCIPLINARI. La mancanza disciplinare commessa viene descritta sinteticamente.* (2) *Nel caso delle studentesse/degli studenti minorenni, chi esercita la potestà genitoriale è tenuto a prendere visione della nota sul registro elettronico.* (3) *Ogni docente è direttamente responsabile del controllo delle proprie note disciplinari sul registro elettronico.*

(4) È competente a irrogare l'annotazione disciplinare il docente nell'ambito della cui lezione o attività si verificano i comportamenti sanzionabili, nonché ogni altro docente in servizio che rilevi comportamenti sanzionabili. (5) È competente altresì il Dirigente scolastico, anche quando i comportamenti sanzionabili siano rilevati da terzi e portati a sua conoscenza.

Convocazione del Consiglio di classe

Qualora il Dirigente scolastico ravvisi nel comportamento descritto nella nota disciplinare particolari elementi di gravità, procede alla convocazione del Consiglio di classe per un riesame collegiale dei fatti e per l'eventuale irrogazione di una sanzione più grave.

B. Provvedimenti disciplinari irrogati da organo collegiale

(1) Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle attività scolastiche sono adottate dal **Consiglio di classe**.

(2) Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, nonché quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal **Consiglio di Istituto.**

c) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni (sospensione)

(1) È irrogato dal **Consiglio di classe in forma allargata**, con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatti salvi i casi di incompatibilità.

(2) La sospensione consiste nell'allontanamento dalla frequenza della scuola per un periodo non superiore a quindici giorni ed è misura di grave censura per comportamenti contrari ai doveri dello studente/della studentessa.

(3) Contestualmente alla determinazione della sanzione, il Consiglio di classe stabilisce termini e modalità con cui lo studente/la studentessa mantiene i contatti con la scuola per un utilizzo proficuo del tempo a disposizione; può altresì disporre la conversione in attività alternative o l'adozione di ulteriori misure di carattere educativo.

(4) La sospensione può essere irrogata per singoli comportamenti di particolare gravità oppure, previa valutazione collegiale della reiterazione e della gravità complessiva dei comportamenti, in presenza di reiterate annotazioni disciplinari, valutate collegialmente nel loro complesso.

d) Sospensione con obbligo di frequenza

(1) È irrogata dal **Consiglio di classe in forma allargata,** con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatti salvi i casi di incompatibilità.
(2) È adottata quando si ritenga che l'allontanamento dalla comunità scolastica possa incidere significativamente sul buon esito del percorso scolastico dello studente/della studentessa. Anche in questo caso, il Consiglio di classe può disporre la conversione in attività alternative e/o l'adozione di misure accessorie di carattere educativo.
(3) La sospensione con obbligo di frequenza può essere irrogata per singoli comportamenti gravi oppure, previa valutazione collegiale della reiterazione e della gravità complessiva dei comportamenti, in presenza di reiterate annotazioni disciplinari, valutate collegialmente nel loro complesso.

e) Allontanamento dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni

(1) È irrogato dal **Consiglio di Istituto**, su proposta del Dirigente scolastico o del Consiglio di classe, che esprime parere nella sua composizione allargata, nei casi di comportamenti di eccezionale gravità che violino la dignità e il rispetto della persona umana o pongano in pericolo l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o aggressivi nei confronti del personale scolastico, degli studenti o di altri membri della comunità scolastica. La durata del provvedimento è commisurata alla gravità del fatto e/o al permanere della situazione di pericolo.
(2) Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, per quanto possibile e in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e le autorità competenti, un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente/della studentessa nella comunità scolastica.

f) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

(1) La sanzione è irrogata dal **Consiglio di Istituto**, su proposta del Dirigente scolastico o del Consiglio di classe, che esprime parere nella sua composizione allargata, nei casi di particolare e comprovata gravità o di recidiva in comportamenti riconducibili al punto precedente, quando non risultino praticabili interventi educativi e di reinserimento nel corso dell'anno scolastico. Il provvedimento è adeguatamente motivato ed è adottato nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e finalità educativa.

g) Allontanamento d'urgenza (misura immediata)

(1) È un provvedimento urgente che comporta la convocazione immediata dei genitori e l'allontanamento immediato dalla comunità scolastica ai sensi dell'*art.5 comma 12 deliberazione della Giunta Provinciale n. 2523 del 21 luglio 2003.* È irrogato dal **Dirigente scolastico o da un suo delegato** qualora si ravvisino comportamenti pericolosi per lo studente/la studentessa o per l'incolumità altrui, ovvero condotte gravemente lesive dell'istituzione scolastica o tali da impedire deliberatamente lo svolgimento delle attività didattiche, con immediata segnalazione al Consiglio di Classe per le determinazioni di competenza. (2) Il comportamento è segnalato sul registro elettronico mediante annotazione disciplinare.

Titolo III – Procedimento sanzionatorio, ricorsi e Organo di garanzia

Art. 9– Procedimento di irrogazione delle sanzioni: principi generali

(1) Tenuto conto della loro finalità educativa e della funzione di indurre l'autore dell'infrazione disciplinare alla modifica dei propri comportamenti, le sanzioni disciplinari, nel rispetto delle necessità istruttorie e di salvaguardia del diritto di difesa e del contraddittorio, devono essere irrogate in tempi ragionevolmente vicini alla commissione dell'infrazione disciplinare.
(2) Nei casi di **sanzione disciplinare di minore entità**, quali il richiamo scritto e la nota disciplinare , questi sono irrogati immediatamente dalla/dal docente che rileva la mancanza o dal Dirigente scolastico e segnalati tramite registro elettronico alla studentessa/allo studente e ai suoi genitori, fermo restando il diritto dello studente di essere sentito dal docente e, se ritenuto opportuno, dal Dirigente Scolastico per formulare le ragioni a propria difesa, di cui si dovrà dare atto nel testo della nota disciplinare. Ove si ritenesse opportuno, la coordinatrice/il coordinatore di classe o la/il Dirigente Scolastico possono avvertire telefonicamente la famiglia, invitando i genitori a un colloquio.
Il provvedimento di cui alla lettera g) dell'art.8 (allontanamento fino al termine delle lezioni) viene messo in atto in forma immediata, per l'elemento di pericolosità che contraddistingue la condotta all'origine del provvedimento.

Art. 10– Procedimento di irrogazione delle sanzioni in sede collegiale

(1) Per le sanzioni di cui ai punti c) – d) – e) – f), che devono essere comminate da un organo collegiale, va data comunicazione dell'**avvio del procedimento** alla studentessa/allo studente e ai suoi genitori attraverso una nota disciplinare che riporti i fatti contestati.
(2) Sono legittimate/i a chiedere alla/al Dirigente scolastica/o l'avvio dei procedimenti disciplinari di cui ai punti c) – d) – e) – f) le collaboratrici/i collaboratori della/del Dirigente, le coordinatrici/i coordinatori di classe e le/i docenti del Consiglio di Classe.
(3) La/Il Dirigente può procedere direttamente all'avvio del procedimento anche qualora sia stata/o informata/o da studentesse/studenti, genitori o altre persone interne o esterne alla comunità scolastica rispetto a comportamenti che prevedano l'adozione dei provvedimenti di cui sopra. (4) Le richieste di avvio del procedimento disciplinare devono essere formulate verbalmente o tramite e-mail alla/al dirigente scolastica/o, con l'esposizione di una sintetica ma chiara spiegazione dell'infrazione da contestare.
(4) Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri studenti, in qualità di parti lese, questi devono essere avvisati, insieme alle loro famiglie, dell'apertura del procedimento come controinteressati.
(5) Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di conoscere in modo chiaro, nel caso di sanzioni disciplinari, le ragioni dell'attivazione del procedimento e di poter chiarire la loro posizione. Pertanto, nel caso di infrazioni che comportino le sanzioni di cui ai punti c) – d) – e) – f), dopo aver ricevuto notizia dei fatti contestati, la/il dirigente programma il prima possibile la convocazione della studentessa/dello studente per **l'audizione.**

(6) La studentessa/lo studente di minore età viene convocata/o insieme a entrambi i genitori o a un genitore/un esercente la potestà genitoriale. Dell'incontro viene redatto un verbale. La/Il Dirigente scolastica/o o la sua/il suo delegata/o hanno il dovere di riferire all'organo collegiale competente per

l'irrogazione della sanzione disciplinare quanto è emerso dal colloquio con la studentessa/lo studente e il/i genitore/i o l'esercente la potestà genitoriale. (8) Il rifiuto della studentessa/dello studente di audizione innanzi alla/al dirigente scolastica/o o alla sua/al suo delegata/o non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

(7) A seguito dell'audizione, il **Consiglio di Classe straordinario,** convocato dalla/dal Dirigente scolastica/o, si riunisce per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. La **convocazione dell'Organo collegiale competente avverrà almeno 5 giorni prima della seduta**, salvo casi di particolare urgenza. (10) In caso di incompatibilità, i rappresentanti degli studenti e dei genitori membri titolari del Consiglio di Classe sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti, se presenti. La seduta del Consiglio di Classe è considerata valida se è presente almeno la metà più uno dei membri di diritto.

(8) Nel caso delle sanzioni più gravi, adottate dal **Consiglio di Istituto**, il Consiglio di Classe allargato alla componente degli studenti e dei genitori è comunque convocato per esprimere un **parere** da trasmettere al Consiglio di Istituto. Per favorire la tempestività delle decisioni del Consiglio di Istituto, la convocazione del Consiglio di Classe straordinario può non tener conto dei cinque giorni di preavviso. Tale parere è da intendersi come parere obbligatorio ma non vincolante. Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente dell'organo.

(9) Nel verbale della seduta dell'organo collegiale che ha deliberato la sanzione devono essere specificati dettagliatamente i comportamenti sanzionati e le motivazioni che hanno portato al provvedimento. (10) Nei casi di sospensione oltre i 15 giorni, di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione per l'irrogazione della sanzione, dovranno essere esplicitati sia nel verbale della seduta del Consiglio di Istituto sia nella comunicazione alla famiglia i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo della studentessa/dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
(11) La comunicazione del provvedimento disciplinare adottato viene data alla studentessa/allo studente e alla sua famiglia in forma scritta, per mezzo di lettera protocollata. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui presentare eventuali impugnazioni. La comunicazione scritta è accompagnata da comunicazione verbale (telefonica o in presenza) alla studentessa/allo studente e ai suoi genitori da parte della coordinatrice/del coordinatore di classe o della/del dirigente scolastica/o.
(12) I comportamenti che configurano reati perseguibili ai sensi della normativa vigente determinano la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
(13) Le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti con apposita delibera.

Art. 11 – Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, **entro cinque giorni** dalla comunicazione del provvedimento, all'Organo di garanzia interno all'Istituto da parte dei genitori delle studentesse/degli studenti (se minorenni) e delle studentesse/degli studenti (se maggiorenni). Il ricorso deve essere presentato alla/al dirigente scolastica/o in forma scritta e deve essere congruamente motivato.

Salvo espliciti accordi con la famiglia e la studentessa/lo studente, l'esecuzione delle sanzioni disciplinari **è sospesa** fino al decorrere dei cinque giorni utili alla presentazione del ricorso o rispettivamente fino alla decisione dell'Organo di garanzia nel caso della presentazione di un ricorso.

Art. 12 – Termini e modalità del procedimento di ricorso

L'Organo di garanzia si pronuncia sul ricorso entro **dieci giorni** dalla sua ricezione, previo esame degli atti e, ove ritenuto necessario, audizione delle parti interessate. Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare, salvo diversa e motivata decisione dell'organo competente. L'esito del ricorso è comunicato per iscritto allo studente/della studentessa e alla famiglia **entro 5 giorni.**

Art. 13 – Fase conciliativa

(1) Prima dell'esame formale del ricorso da parte dell'Organo di garanzia viene attivata dalla/dal Dirigente scolastica/o una fase conciliativa finalizzata alla composizione del conflitto e alla responsabilizzazione delle parti coinvolte. La fase conciliativa non sospende né preclude l'esercizio del diritto di ricorso e si svolge nel rispetto dei principi di imparzialità, ascolto e finalità educativa.
(2) L'eventuale accordo raggiunto in sede conciliativa è formalizzato per iscritto e può comportare la modifica del provvedimento disciplinare, la conversione totale o parziale della sanzione in attività alternative o l'archiviazione del procedimento, ove ritenuto congruo.
(3) In assenza di accordo, il ricorso segue il suo ordinario iter davanti all'Organo di garanzia.

Art. 14 – Composizione dell'Organo di garanzia

(1) Presso il Liceo Classico e Linguistico "Carducci" di Bolzano è istituito un Organo di garanzia, ai sensi dello Statuto dello Studente e della Studentessa adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, composto da:

- due docenti;
- un genitore;
- uno studente;
- Dirigente scolastico, membro di diritto.

Le componenti eleggono altresì membri supplenti in numero corrispondente a quello dei membri effettivi.
(2) L'Organo di garanzia è presieduto dal rappresentante dei genitori e dura in carica tre anni scolastici. L'Organo di garanzia è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto della/del presidente. Delle decisioni assunte è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e conservato agli atti della scuola.

Art. 15 – Competenze dell'Organo di garanzia

L'Organo di garanzia:
a) decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti degli studenti e delle studentesse;

b) decide, su richiesta degli studenti, delle famiglie o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito all'applicazione e alla violazione dello Statuto dello Studente e della Studentessa.

Art. 16 – Allegati

Si allega al presente Regolamento tabella contenente le condotte vietate e le relative sanzioni. La tabella deve ritenersi parte integrante del Regolamento.

Art. 17 – Abrogazione

A partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, sono abrogati tutti i precedenti Regolamenti di disciplina.

ALLEGATO A – INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

Di seguito si riportano i tipi di mancanze disciplinari, raggruppate per aree di riferimento, le relative sanzioni previste e l'organo deputato a irrogarle.

La v**alutazione della gravità del comportamento sanzionato** (e la conseguente decisione della sanzione da irrogare, secondo principi di **gradualità e proporzionalità**) tiene conto dei criteri descritti nell'**art.4 del Regolamento disciplinare**.

L'elenco che segue non può per sua natura essere esaustivo: tutte le mancanze non presenti nel Regolamento e ritenute tali dalle/dai docenti o dal Consiglio di Classe verranno sanzionate nel modo ritenuto opportuno dagli organi competenti. Si sottolinea che le sanzioni dovranno sempre essere accompagnate da un **dialogo educativo** capace di far riflettere le studentesse/gli studenti sui loro comportamenti, e che tale dialogo educativo dovrà essere, quando possibile, allargato all'intero contesto (classe/scuola). Ad esempio, l'eventuale verificarsi di episodi afferenti all'area del bullismo, o a un uso improprio dei dispositivi elettronici, sarà – al di là delle sanzioni comminate – occasione per attivare un percorso educativo che coinvolga le studentesse/gli studenti di un'intera classe (o dell'intero Istituto), anche con l'intervento di figure esperte (ad esempio la/lo psicologa/o dello sportello) a supporto delle azioni delle/dei docenti.

AREA 1: RISPETTO DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE

Le studentesse e gli studenti sono tenute/i ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stesse/i, coerentemente con le funzioni e i ruoli di ognuno.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Interferire con il regolare svolgimento delle lezioni attraverso interventi inopportuni, comportamenti non adeguati (per esempio: mangiare e bere, fatta eccezione per l'acqua, senza il permesso della/del docente) e/o azioni di disturbo nei confronti dei compagni e/o dei docenti.	*In misura progressiva:* 1. Richiamo scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza.
Disturbare o tenere comportamenti scorretti durante le pause, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (per esempio: spingere, urlare senza motivo arrecando disturbo / creando allarme, occupare spazi interdetti all'uso).	*In misura progressiva:* 1) Richiamo scritto. 2) Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza.
Adottare comportamenti aggressivi, intimidatori, di prepotenza e/o arroganza verso i compagni o il personale scolastico.	*In misura progressiva:* 1. Nota disciplinare. 2. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe allargato (2)(3).

Assumere atteggiamenti offensivi, di mancato rispetto dell'altrui identità personale, culturale, etnica e religiosa.	*In misura progressiva:* 1. Nota disciplinare. 2. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe allargato (2)(3).
Ricorrere a un linguaggio volgare e non adeguato al contesto scolastico.	*In misura progressiva:* 1. Richiamo scritto. 2. Nota disciplinare. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti.	L'insegnante che rileva la mancanza (1-2). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (3).
Insultare e umiliare compagni, insegnanti o altro personale della scuola.	*In misura progressiva:* 1. Nota disciplinare. 2. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe allargato (2)(3).
Provocare, minacciare, mettere in atto comportamenti molesti e/o persecutori, anche afferenti alla sfera del bullismo.	*In misura progressiva:* 1. Nota disciplinare. 2. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Sospensione dalle attività didattiche	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe con i soli docenti (2).

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare l'ambiente scolastico e il patrimonio della scuola intesi come bene proprio e bene comune e condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Non rispettare l'ordine e la pulizia degli ambienti interni (aule, laboratori, altri spazi) per le diverse attività didattiche.	La classe provvederà al termine dell'ora al riordino e/o alla pulizia dell'aula/del laboratorio/degli altri spazi.	La/il docente dell'ora.
Non rispettare l'ordine e la pulizia degli ambienti esterni dell'edificio scolastico adibiti a spazi per la ricreazione o lezioni all'aperto; non rispettare l'obbligo di servirsi degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti nel rispetto delle regole ambientali e di raccolta differenziata.	La classe provvederà al riordino/alla pulizia degli spazi esterni.	La/Il dirigente scolastico/a o una sua/un suo delegata/o.
(Comportamento individuale) Sporcare con cartacce e/o altro i locali della scuola (per esempio: la classe, i laboratori, l'atrio, il cortile), gli arredi e le attrezzature (per esempio: banchi/porte).	*In misura progressiva:* 1. 1. Richiamo scritto. 2. Nota disciplinare. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti.	L'insegnante che rileva il comportamento Il Consiglio di Classe con i soli docenti (3).

Danneggiare e/o sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e/o dell'istituzione scolastica. Imbrattare con scritte le pareti dei locali (per esempio: bagni, classi etc.) e le attrezzature scolastiche (per esempio: banchi, porte etc.). Danneggiare gli arredi scolastici (banchi, porte, finestre, sedie, etc.) e le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola (carte geografiche, libri, computer, etc.) per dolo, negligenza o disattenzione.	*In misura progressiva:* 1. Richiamo verbale e nota disciplinare. Sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti e/o risarcimento del danno. 2. Nota disciplinare e svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. Sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti e/o risarcimento del danno. 3. Nota disciplinare e sospensione dalle attività didattiche. Sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti e/o risarcimento del danno.	L'insegnante che rileva il comportamento (per la nota disciplinare) e la/il dirigente scolastica/o (per la sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti e/o il risarcimento del danno) (1). L'insegnante che rileva il comportamento (per la nota disciplinare), la/il dirigente scolastica/o (per la sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti e/o il risarcimento del danno), il Consiglio di Classe (per le altre sanzioni) (2-3).
Danneggiare per incuria o smarrire i libri di testo ricevuti in comodato d'uso o in prestito dalla biblioteca.	Sostituzione degli oggetti danneggiati/smarriti e/o risarcimento del danno.	La/il dirigente scolastica/o.

Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a osservare le disposizioni organizzative a tutela della propria e altrui sicurezza.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO

Essere in possesso di e/o utilizzare oggetti pericolosi.	Nota disciplinare (in caso di pericolo immediato): convocazione tempestiva dei genitori e allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle attività scolastiche della giornata. Sequestro dell'oggetto. Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati successivamente dal Consiglio di Classe.	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare); la/il dirigente scolastica/o o una sua/un suo delegata/o (coordinatrice/coordinatore di classe o docente) per l'allontanamento dalla comunità scolastica. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.
Violare le disposizioni organizzative e di sicurezza da seguire nei diversi ambienti scolastici (aule, laboratori, palestra, corridoi, scale, cortile).	*In misura progressiva:* 1. Richiamo verbale e nota disciplinare. 2. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 3. Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe allargato (2)(3).
Utilizzare impropriamente l'allarme antincendio, manomettere le attrezzature di sicurezza (es.: estintore).	1. Nota disciplinare, convocazione immediata dei genitori e allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle attività scolastiche della giornata. 2. Sospensione dalle lezioni e risarcimento del danno.	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare); la/il dirigente scolastica/o o una sua/un suo delegata/o (coordinatrice/coordinatore di classe o docente) per l'allontanamento dalla comunità scolastica. Il Consiglio di Classe allargato per la sospensione. La/il dirigente scolastica/o per il risarcimento del danno.

Assumere un comportamento che possa incidere sulla sicurezza propria e altrui.	*In misura progressiva:* 1. Richiamo scritto. 2. Nota disciplinare. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 4. Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1-2). Il Consiglio di Classe allargato (2)(3).
Assumere comportamenti che provochino danno o pericolo immediato per l'incolumità personale propria e altrui.	Nota disciplinare, convocazione immediata dei genitori e allontanamento dalla comunità scolastica Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati successivamente dal Consiglio di Classe.	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare); la/il dirigente scolastica/o o una sua/un suo delegata/o (coordinatrice/coordinatore di classe o docente) per l'allontanamento dalla comunità scolastica. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.
Consentire, agevolare o non segnalare la presenza nell'edificio scolastico e/o nelle sue pertinenze di persone esterne non titolate a entrare/permanere nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze.	*In misura progressiva:* 1. Nota disciplinare. 2. Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe allargato (2)
Introdurre nell'edificio scolastico, possedere e/o consumare sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, etc.).	Nota disciplinare e sospensione dalle attività didattiche, eventualmente accompagnata dallo svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o dallo svolgimento di attività di riflessione (lettura, commento, produzione di testi pertinenti).	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare) e il Consiglio di Classe allargato (sospensione dalle attività didattiche ed eventuali attività da svolgere a favore della comunità scolastica o come riflessione).

Le studentesse e gli studenti devono osservare il divieto assoluto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze esterne.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Violare le disposizioni in materia di divieto di fumo nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze (valido anche per le sigarette elettroniche).	*In misura progressiva:* 1. Richiamo scritto e nota disciplinare. Del fatto viene redatto apposito verbale con ammonimento scritto a non fumare nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze. Tale verbale viene protocollato, consegnato in copia alla studentessa/allo studente e inserito nel suo fascicolo personale. 2. (A partire dalla seconda infrazione nell'ambito dello stesso anno scolastico): nota disciplinare e sanzione pecuniaria come prevista dalla normativa vigente. Anche per eventuali successive infrazioni dopo la prima viene redatto apposito verbale. Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Consiglio di Classe in caso di comportamenti reiterati.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e la/il dirigente scolastica/o (per il procedimento relativo alla sanzione pecuniaria) (2). Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe

Le studentesse e gli studenti sono tenute/i al rispetto delle disposizioni relative ai telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Usare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici in violazione alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.	Richiamo scritto e nota disciplinare. Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Consiglio di Classe in caso di comportamenti reiterati.	L'insegnante che rileva la mancanza. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.
Scattare fotografie, registrare e/o riprodurre audio o video durante l'attività didattica senza l'autorizzazione dell'insegnante.	Richiamo scritto e nota disciplinare. Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Consiglio di Classe in caso di comportamenti reiterati.	L'insegnante che rileva la mancanza. Per quanto riguarda la consegna del dispositivo, cfr. sopra. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.
Raccogliere e diffondere immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, etc. senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali degli altri né avere il consenso dei soggetti registrati, filmati o fotografati.	*In misura progressiva:* 1) Nota disciplinare. 2) Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1) Il Consiglio di Classe (2)
Pubblicare foto, audio o video girati all'interno dell'edificio scolastico o nelle sue pertinenze senza previa autorizzazione.	*In misura progressiva:* 1. Nota disciplinare. 2. Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1). Il Consiglio di Classe (2).

Diffondere foto, audio o video lesivi dell'immagine dell'istituzione scolastica e/o della dignità di altre persone (compagni, docenti, personale scolastico), anche in forme afferenti alla sfera del cyberbullismo.	Nota disciplinare e sospensione dalle attività didattiche	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare) e il Consiglio di Classe allargato (sospensione dalle attività didattiche e attività da svolgere come riflessione).

AREA 2: QUALITÀ DEL SERVIZIO

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari di ingresso e di uscita, e di impegnarsi nello studio, contribuendo a creare un clima di lavoro favorevole all'apprendimento. [...] Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di presentare una valida giustificazione in caso di assenza

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Fare assenze saltuarie e ripetute.	Comunicazione / convocazione dei genitori.	La coordinatrice/il coordinatore di classe.
Frequentare irregolarmente le lezioni e non giustificare le assenze nei tempi e nei modi previsti.	1) Comunicazione / convocazione dei genitori. 2) Segnalazione agli organi competenti ex lege	La coordinatrice/il coordinatore di classe (1). La/il dirigente scolastica/o (2).
Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo alle/ai compagne/i di seguire con attenzione (per esempio: non prestare attenzione all'attività didattica, rifiutarsi di partecipare, alzarsi senza permesso, etc.).	*In misura progressiva:* 1. Richiamo scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza (1).
Impedire deliberatamente lo svolgimento delle lezioni	*In misura progressiva:* 1. Nota disciplinare. 2. Nota disciplinare, convocazione immediata dei	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare); la/il dirigente scolastica/o o una sua/un suo delegata/o
	genitori e allontanamento dalla comunità scolastica Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati successivamente dal Consiglio di Classe.	(coordinatrice/coordinatore di classe o docente) per l'allontanamento dalla comunità scolastica. Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.

Uscire dalla classe senza il permesso della/del docente; allontanarsi dal gruppo classe durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola senza permesso; uscire dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni senza autorizzazione.	*In misura progressiva:* 1) Nota disciplinare 2) Sospensione dalle attività didattiche. 3) In caso di abbandono dell'edificio scolastico è prevista l'immediata notifica ai genitori e, se la situazione è tale da far temere per l'incolumità della studentessa/dello studente, la richiesta di intervento delle forze dell'ordine (*)	L'insegnante che rileva l'infrazione (1). Il Consiglio di Classe allargato (2). (*) La/il dirigente scolastica/o o una sua/un suo delegata/o.
Arrivare in ritardo alla prima ora senza giustificazione.	*In misura progressiva:* 1) Segnalazione sul registro elettronico. 2) (In caso di comportamento reiterato): richiamo scritto. 3) (Se i ritardi persistono): nota disciplinare con contestuale comunicazione ai genitori (in caso di studentessa/studente minorenne) e loro eventuale convocazione.	L'insegnante che rileva la mancanza (1-2). L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e la coordinatrice/il coordinatore di classe (per la convocazione dei genitori) (3).
Rientrare in classe in ritardo dopo le pause, in occasione degli spostamenti da uno spazio scolastico all'altro, nel cambio dell'ora.	*In misura progressiva:* 1. Richiamo scritto. 2. Nota disciplinare. 3. (Se il comportamento persiste): nota disciplinare con contestuale comunicazione ai genitori (in caso di studentessa/studente minorenne) e loro eventuale convocazione.	L'insegnante che rileva la mancanza (1-2). L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e la coordinatrice/il coordinatore di classe (per la convocazione dei genitori) (3).

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo e di svolgere seriamente le attività in classe e quelle assegnate per casa.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Rifiutarsi di sottoporsi alle verifiche formative o sommative periodiche.	1. Nota disciplinare. 2. (In presenza di comportamento reiterato): nota disciplinare e convocazione dei genitori (nel caso di studentesse/studenti minorenni).	L'insegnante che rileva la mancanza (1). L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e la coordinatrice/il coordinatore di classe (per la convocazione dei genitori) (2).
Copiare durante le verifiche.	1. Eventuale annullamento della prova o di parte di essa; recupero a discrezione dell'insegnante nei tempi e nelle modalità. 2. Nota disciplinare. 3. (In presenza di comportamento reiterato): nota disciplinare e convocazione dei genitori (nel caso di studentesse/studenti minorenni). Ulteriori provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Consiglio di Classe in caso di comportamenti gravi e reiterati.	L'insegnante che rileva la mancanza (1 e 2). L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e la coordinatrice/il coordinatore di classe (per la convocazione dei genitori) (3). Per ulteriori provvedimenti disciplinari: il Consiglio di Classe.
Frequentare le lezioni senza il necessario materiale scolastico.	*In misura progressiva:* 1. Richiamo verbale e/o scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza.
Non svolgere compiti assegnati per casa.	*In misura progressiva:* 1. Richiamo verbale e scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza.

Le studentesse e gli studenti [...] sono tenute/i a una comunicazione corretta nei contenuti e nelle modalità con le/i docenti, con la segreteria e con la/il dirigente scolastica/o.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO

Manomettere o alterare i documenti scolastici (per esempio: la valutazione della/del docente annotata su una verifica; la firma di un genitore per presa visione di una comunicazione).	*In misura progressiva:* 1. Nota disciplinare e convocazione dei genitori (nel caso di studentesse/studenti minorenni). 2. Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (per la nota disciplinare) e la coordinatrice/il coordinatore di classe (per la convocazione dei genitori) (1). Il Consiglio di Classe (2).

AREA 3: PARTECIPAZIONE

Le studentesse e gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita democratica della scuola, assumendo le responsabilità personali e quelle derivanti dalle funzioni di rappresentanza previste nei vari organismi scolastici, rispettando le norme e i regolamenti della scuola, nonché le decisioni assunte dagli organi competenti, e impegnandosi perché sia tutelata la libertà di pensiero e di espressione e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO
Rifiutare di adempiere agli incarichi affidati dalle/dai docenti.	*In misura progressiva:* 1. Richiamo scritto. 2. Nota disciplinare. 3. Svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività di riflessione: lettura, commento, produzione di testi pertinenti. 4. Sospensione dalle attività didattiche.	L'insegnante che rileva la mancanza (1-2). Il Consiglio di Classe (3) (4).

ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO AL DI FUORI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DIDATTICA A DISTANZA

Di seguito alcune esemplificazioni di possibili infrazioni e sanzioni con riferimento alle due situazioni sopra citate.

TIPO DI MANCANZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO DEPUTATO A IRROGARE IL PROVVEDIMENTO

Non rispettare le disposizioni delle/dei docenti e della *netiquette* in caso di didattica a distanza (per esempio: presentarsi in ritardo, non accendere/tenere accesa la telecamera, spengere i microfoni o le telecamere altrui, inserire commenti inappropriati nella chat, disturbare).	*In misura progressiva:* 1. Richiamo verbale e/o scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza.

(In caso di uscite didattiche e viaggi di istruzione): non rispettare gli accordi presi con gli accompagnatori (per es. in relazione agli orari) e le disposizioni impartite.	*In misura progressiva:* 1. Richiamo verbale e/o scritto. 2. Nota disciplinare.	L'insegnante che rileva la mancanza.
(In caso di uscite didattiche e viaggi di istruzione): possedere e/o consumare alcol e/o sostanze psicoattive di altro genere.	Nota disciplinare e sospensione dalle attività didattiche, eventualmente accompagnata dallo svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o dallo svolgimento di attività di riflessione (lettura, commento, produzione di testi pertinenti).	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare) e il Consiglio di Classe allargato (sospensione dalle attività didattiche ed eventuali attività da svolgere a favore della comunità scolastica o come riflessione).
(In caso di uscite didattiche e viaggi di istruzione): commettere furti e taccheggi in esercizi commerciali, compiere danneggiamenti intenzionali.	Nota disciplinare e sospensione dalle attività didattiche, eventualmente accompagnata dallo svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica e/o dallo svolgimento di attività di riflessione (lettura, commento, produzione di testi pertinenti).	L'insegnante che rileva la mancanza (nota disciplinare) e il Consiglio di Classe allargato (sospensione dalle attività didattiche ed eventuali attività da svolgere a favore della comunità scolastica o come riflessione).